




# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI  
Servizio Polizia Amministrativa e Sociale  
Divisione II - Armi ed Esplosivi



559/C.22310-10171(3)

Roma, 25 GIU. 1998

**OGGETTO:** Imposta di bollo per la denuncia di detenzione armi e munizioni.

AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

e, per conoscenza

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI

BOLZANO

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI

TRENTO

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO

AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE SARDA

CAGLIARI

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA-GIULIA

TRIESTE

AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

LORO SEDI

AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

NELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

ROMA

Sono pervenuti a questo Ministero numerosi quesiti concernenti l'assoggettabilità all'imposta di bollo della denuncia di detenzione armi e munizioni prevista dall'art. 38 T.U.L.P.S.. Al riguardo, preliminarmente si osserva che per espresso dettato normativo l'obbligo della conformità alla legge sul bollo incombe nei soli casi di presentazione all'autorità competente di atti aventi natura di avviso o di dichiarazione. Si tratta quindi di determinare se la denuncia ex art. 38 del T.U.L.P.S. rientri o meno in una delle due categorie.



# Ministero dell'Interno

- 2 -

Non pare sostenibile che essa appartenga alla categoria degli avvisi; questi ultimi infatti sono puntualmente individuati come tali dal Testo Unico (ad es., trasporto d'armi comuni o da guerra). Questo Ministero considera invece la denuncia alla stregua di una dichiarazione, a mezzo della quale un privato cittadino porta a conoscenza del possesso di armi, munizioni o esplosivi l'autorità competente, provocandone l'esercizio del potere di verifica, il cui esito apparirà sull'esemplare "conforme alla legge sul bollo", così come recita l'art. 15 del Regolamento al T.U.L.P.S., con ciò ricomprendendo la denuncia ex art. 38 nelle previsioni dell'art. 15 del Regolamento medesimo, ma al tempo stesso effettuando un inequivoco rinvio alla vigente normativa tributaria.

In sostanza, con la prescrizione della conformità della denuncia alla legge sul bollo si statuisce un esplicito rimando a profili meramente fiscali, che a questo punto si configurano preminenti, avendo il T.U.L.P.S. esaurito la sua funzione con la prescrizione dell'obbligo della denuncia e con l'indicazione della forma e dei contenuti della dichiarazione (art. 58 Reg. T.U.L.P.S.).

Attualmente, come noto, l'imposta di bollo è regolata dal D.P.R. 26.10.1972 n° 642 che, a differenza del precedente regime, non sottopone al tributo sin dall'origine "certificati, attestazioni, dichiarazioni e processi verbali, licenze, permessi, autorizzazioni, diplomi, ecc. rilasciati da uffici pubblici", mantenendo l'imposizione unicamente per le istanze, le petizioni ed i ricorsi.

Ne consegue che la denuncia ex art. 38 T.U.L.P.S., assumendo la forma della dichiarazione e non dell'istanza (né tantomeno della petizione o del ricorso), non essendo richiesta dal dichiarante l'emanazione di un provvedimento a proprio favore, anche a giudizio del Ministero delle Finanze non è da includere tra gli atti soggetti ad imposta di bollo sin dall'origine.

A tale indirizzo le SS. LL. sono pregate di attenersi per quanto di competenza, adottando i provvedimenti divulgativi più opportuni al fine di uniformare la condotta degli organi, indicati nel 1° comma del citato art. 38, deputati alla ricezione delle denunce.

Si resta in attesa di cortese assicurazione.

IL CAPO DELLA POLIZIA